

13.01.2026

"La titolarità del diritto di voto per i crediti con garanzie pubbliche e la disciplina per la revoca degli amministratori nel corso della composizione negoziata"

L'avv. Gianluca Minniti e il dott. Filippo D'Aquino hanno pubblicato su Il Sole 24 Ore la pagina settimanale dedicata alla crisi d'impresa, con l'approfondimento dei temi della titolarità del diritto di voto per i crediti con garanzie pubbliche e della disciplina per la revoca degli amministratori nel corso della composizione negoziata.

Norme & Tributi

Diritto dell'economia

Crediti Mcc, la banca non può votare anche se non ha avuto il pagamento

Codice della crisi

Il Tribunale di Pescara valorizza la natura pubblicistica della garanzia

Non plausibile l'inadempimento del garante dopo l'escussione

Foto a cura di Filippo D'Aquino
Gianluca Minniti

L'individuazione del soggetto legittimato al voto nel concordato preventivo in presenza di crediti bancari assistiti dalla garanzia pubblica di Mediocredito Centrale (Mcc) continua ad alimentare il dibattito giurisprudenziale. È ciò a causa della diversità di visione rispetto all'individuazione del momento dell'escussione della stessa da parte della banca o dell'effettivo pagamento da parte del garante.

Dopo che il Tribunale di Pescara - si vedeva la sentenza del 9 gennaio 2025, commentata sul Sole 24 Ore

rante a seguito dell'escussione - ha concluso che, una volta escussa la garanzia, il credito della banca si estingue pro quota, con la conseguenza che il diritto di voto per la parte garantita spetta al garante pubblico. E, ciò anche se il pagamento non è ancora stato eseguito, posto che la garanzia pubblica è finalizzata a favorire l'accesso al credito delle Pmi e il suo funzionamento si basa su un meccanismo di trasferimento del rischio economico dal creditore al garante, che deve attivarsi proprio a seguito dell'escussione, in quanto il rischio è già stato trasferito e il credito del garante è già sorto.

Al contrario, ammettere la legittimazione della banca per l'intero credito, e quindi anche per la parte garantita, comporterebbe una distorsione della rappresentanza degli interessi coinvolti nella procedura concordataria, in contrasto con la ratio pubblicistica della garanzia e con il principio di corretta formazione delle classi e di calcolo delle maggioranze.

La decisione pare riecheggiare il recente arresto della Cassazione (n. 22962/2025), che - pronunciandosi sul differente tema dell'insinuazione allo stato passivo di Mcc - ha individuato nell'escussione della garanzia di Mediocredito Centrale il momento in cui si determina la surrogazione del garante nella posizione del garante, con la nascita di un diritto volto non al recupero del credito originato dal primigenio finanziamento, bensì a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo pubblico quale effetto dell'adempimento della garanzia prestata per legge (si veda Cassa-



La parola ai giudici. All'esame dei tribunali il rapporto tra credito garantito da Mediocredito Centrale e diritto di voto nel concordato

zione, n. 33369/2023). Da questo principio deriva l'insorgenza di un'autonoma obbligazione ex lege del beneficiario verso il garante, che sorge sin dal momento dell'intervento escussione.

Resta pur sempre da coordinare questa ricostruzione con le prassi operative, soprattutto nei casi in cui l'escussione non sia ancora materialmente avvenuta. Nel qual caso, al riconoscimento del diritto di voto per l'intero credito alla banca garantita, deve fare da contraltare l'accantonamento di un adeguato fondo rischi a copertura del credito privilegiato del garante pubblico.

Si continua a dibattere sulla titolarità di deliberazione per i crediti assistiti dallo Stato

Con l'estinzione pro quota il diritto di voto per la parte garantita spetta al soggetto pubblico

Il 12 febbraio 2025 - ha ammesso al voto le banche garantite per l'intero credito, senza tuttavia sciogliere il dubbio su come superare un eventuale conflitto tra garante e garantito in merito alla titolarità del diritto di credito e del conseguente diritto di voto, il tema è tornato all'attenzione del Tribunale di Pescara (sentenza n. 75 del 25 novembre 2025).

Nel decidere l'opposizione di un istituto bancario che si era visto escludere dal voto per la parte di credito garantita, il collegio abruzzese si è soffermato sull'individuazione del soggetto - la banca finanziatrice o il garante pubblico - legittimato a votare per la parte di credito coperta dalla garanzia.

La banca opponente ha sostenuto che, alla data di chiusura delle votazioni, la garanzia pubblica era stata escussa, ma il Fondo non aveva ancora provveduto al relativo pagamento, con la conseguenza che la banca stessa sarebbe stata ancora titolare dell'intero credito e che il commissario giudiziale avrebbe errato nell'ammettere al voto l'istituto per la sola posizione di credito non garantita. A detta dell'opponente, la surrogazione del garante pubblico potrebbe intervenire esclusivamente a seguito dell'effettivo pagamento e non per effetto della sola escussione (posto che la stessa è una mera richiesta di pagamento e non assicura l'effettivo adempimento, potendo in ipotesi rivelarsi infruttuosa).

I giudici abruzzesi hanno, pertanto, affrontato la questione della legittimazione al voto della banca per la parte di credito assistita da garanzia di Mcc a seguito dell'escussione, ma in assenza del pagamento effettivo da parte del garante. Sposando l'orientamento giurisprudenziale più rigoroso, la decisione in commento ha escluso la banca dal voto per la parte di credito garantita dal Fondo, evidenziando come tale porzione non possa essere considerata già trasferita al garante pubblico.

Il Tribunale di Pescara - valorizzando la natura pubblicistica della garanzia e la conseguente certezza del pagamento da parte del Fondo, che rende in concreto implausibile l'inadempimento da parte del ga-

NT-DIRITTO
Niente danno da "strepitus fori" se la notizia dell'ingiusta detenzione non ha clamore mediatico
In questo caso secondo la Cassazione è

sufficiente il solo ristoro per l'ingiusta detenzione.
di **Giampaolo Pignatelli**
La versione integrale dell'articolo su: ntplusdiritto.ilesele24ore.com

Revoca amministratori, la composizione non limita l'assemblea

Tribunale di Genova

I giudici ribadiscono il carattere speciale della misura cautelare

Non di rado, nel corso della gestione dell'impresa in stato di crisi si verificano forti contrapposizioni tra organo gestorio e comitato sociale. Contrapposizioni che, talvolta, trovano soluzione nei procedimenti della migliore ingegneria giuridica, attesa anche la fluidità degli strumenti messi a disposizione dal legislatore.

Di recente, il Tribunale di Genova (ordinanza 2 dicembre 2025) ha nuovamente affrontato il tema della sospensione del potere dell'assemblea di revocare gli amministratori, declinandolo, in questo caso, con la possibilità di utilizzare tale strumento in via cautelare nell'ambito dei percorsi di composizione negoziata.

Nel caso di specie, la società debitrice - lamentando la presenza di gravi irregolarità nella gestione della crisi da parte dei soci, asseritamente responsabili di condotte eccedenti le prerogative loro attribuite dalla legge - ha richiesto al giudice la concessione della misura cautelare. A sostegno della propria istanza, la ricorrente - pur riconoscendo, sul solco dell'ordinanza del Tribunale di Brescia del 20 gennaio 2025 (si veda il Sole 24 Ore del 9 settembre 2025), l'impossibilità di applicare direttamente nella composizione le tutele riservate dall'articolo 120 bis del Codice della crisi d'impresa agli amministratori - posto che il percorso negoziale non fa parte degli strumenti di regolazione della crisi in senso tecnico-giuridico - ha sostenuto la possibilità di adottare una misura cautelare di analogo contenuto nel caso in cui la stessa si renda necessaria per portare a termine le trattative. Ciò sarebbe consentito, secondo parte ricorrente, anche in virtù dell'attipicità ed estrema difficoltà, contraddistinte dalle misure cautelari.

Il tribunale ligure ha, tuttavia, rigettato la domanda cautelare, valorizzando anzitutto - oltre all'insussistenza nel caso concreto

dei requisiti del *fumus et periculum* - il carattere speciale dell'articolo 120 bis, il cui tenore letterale non sembra lasciare margini interpretativi circa la sua esclusiva applicabilità alle procedure concorsuali.

L'assenza di una disposizione analoga, applicabile alla composizione, pertanto, non può essere considerata una mera lacuna normativa, ma, al contrario, rappresenta il frutto di una scelta consapevole del legislatore, volta a preservare, in questa fase extra giudiziale, il principio generale della libera revocabilità degli amministratori sancito dall'articolo 2383, comma 3, del Codice civile.

Come osservato dal giudice, tale facoltà - prerogativa propria dell'assemblea dei soci - non può, in assenza di un'esplicita previsione normativa in tal senso, essere compressa da una misura cautelare tipica. Del resto, l'impresa mantiene un'autonomia gestionale piena nella Cn, con la

Non ci sono margini interpretativi sulla esclusiva applicabilità alle procedure concorsuali

conseguenza che le sue dinamiche interne, incluse quelle che attengono alla revoca degli amministratori, devono rimanere necessariamente assoggettate alle regole ordinarie. Il rigetto dell'istanza viene infine motivato anche valorizzando i limiti dell'attipicità delle misure cautelari, posto che le stesse - pur rispondendo all'esigenza di evitare la disgregazione degli asset aziendali, assicurando il buon esito delle trattative - non possono spingersi sino ad arrivare a creare fattispecie giuridiche nuove o estendere l'applicazione di disposizioni speciali a fattispecie oggetto di disciplina generale.

Così, il collegio ligure - rimarcando l'assenza, nel caso di specie, della rigida strumentalità della misura con il fine di condurre a termine le trattative - ha negato l'adozione del provvedimento cautelare, affermando che lo stesso avrebbe comportato il superamento dei limiti generali del diritto societario in assenza di una specifica deroga.

TRIS DI SENTENZE DELLA CASSAZIONE

Concordato semplificato, delimitati i criteri applicativi

Con tre decisioni depositate ieri (n. 620, 621 e 624) la Cassazione precisa i confini applicativi del concordato semplificato, muovendo dalla funzione che la norma attribuisce alla procedura. In primo, si chiarisce che la proposta deve assicurare ai creditori una utilità concreta, dunque non basta a incrementare l'attività la mera rinuncia a posizioni di privilegio, in quanto prive di reali effetti incrementali. Inoltre, la Prima sezione afferma che il controllo del tribunale sull'ammissibilità della proposta si estende anche alla verifica dei presupposti originari di accesso alla composizione negoziata, e che l'utilità della proposta non può risiedere nella chiusura della crisi.

Con un quarto principio di diritto, la Suprema corte sancisce che ai decreti della Corte di appello reo in sede di reclamo ed avverso ad oggetto l'impuugnativa del provvedimento dichiarativo dell'ammissibilità della propo-

sta di concordato, adottato in limine da parte del tribunale, non è ricorribile in cassazione. La sentenza n. 620 afferma dunque che la rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti concessi nella composizione negoziata non integra una "risorsa esterna" ex art. 84 CCIL, in quanto si tratta di una mera modifica qualitativa del credito. Questo il principio affermato «in tema di concordato semplificato, non essendo funzionale a incrementare l'attività, non possono rientrare nella definizione di risorse esterne, ai sensi dell'art. 84, 4 comma, CCIL, ultimo testo, quelle liberate dalla rinuncia dei soci alla prededuzione dei crediti da rimborso nascenti da finanziamenti apportati dagli stessi soci (e autorizzati dal tribunale) nella fase della composizione negoziata con vincolo di successiva postergazione».

— **Francesco Machina Griffo**
La versione integrale dell'articolo su: ntplusdiritto.ilesele24ore.com



Le novità fiscali spiegate dagli esperti

Giovedì 5 febbraio dalle ore 9.00 torna Telefisco

L'evento digitale più atteso del Sole 24 Ore che ti aggiornerà su tutte le novità fiscali. Tutti i temi da approfondire per affrontare al meglio il 2026: dalle misure della legge di bilancio a quelle della riforma, ai decreti delle novità anti-fiscali e all'iva alla rottamazione delle auto, dalle novità per le imprese a quelle per i lavoratori autonomi, fino a bonus edili e concordato preventivo. Con la possibilità di ottenere risposte ai dubbi e indicatori operativi per gli adempimenti. L'iscrizione è gratuita e senza obblighi.

Telefisco Base

Formula gratuita con registrazione che offre l'accesso alla diretta con esperti formati e la possibilità di inviare domande al Prato di Elisabetta Rippoldi.

Telefisco Advanced

Unica formula pay che, oltre alla diretta dell'evento del 5 febbraio, il percorso di seguire 12 sessioni formative di Master Telefisco, il percorso del Sole 24 Ore che ti guiderà negli adempimenti della prima parte dell'anno.

Oltre alla modalità digitale ci sarà la possibilità di partecipare in presenza nelle sedi che aderiranno.

Tutte le modalità di partecipazione permettono di beneficiare di crediti formativi.

Scopri il prossimo Telefisco 2026 su: telefisco.ilesele24ore.com

